Per Sito.

SENTENZA CIVILE N.

SENTENZA Nº

FASC.

590/12

CRON.

N. 3PQ

REP.

Nº 473



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, dr. Antonio Lombardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 590/2012 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Desio nº 826/2011;

TRA

giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- APPELLANTE -

E

di via di

- APPELLATO -

CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all'udienza del 16/10/2012, il cui verbale abbiasi qui integralmente riportato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno appello appare parzialmente fondato, limitatamente alla pronuncia sulle spese legali, sussistendo i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

Agisce l'appellante avverso la sentenza in epigrafe assumendo A) la violazione ed erronea applicazione degli articoli 63 disp. att. c.c. e 633 c.p.c., posto che il giudice di prime cure pretermetteva di considerare che oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era la nullità della delibera assembleare del 18/03/2009, ma l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo del Condominio opposto, atteso che la delibera in oggetto, posta a fondamento del decreto, non aveva approvato il preventivo né il criterio di ripartizione della spesa posta pro quota a carico del alcun rilievo che la successiva delibera assembleare del 19/03/2011 avesse approvato il consuntivo dei lavori ed il relativo riparto 01/06/2009-31/05/2010, differenziandosi il consuntivo dal preventivo posto a base del decreto opposto; C) la inammissibilità ed irrilevanza delle prove testimoniali e delle ulteriori produzioni documentali poste a base della decisione di primo

grado, D) mancato accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, cui si aggiungeva, in caso di accoglimento dell'appello, E) la richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di spese monitorie e spese di primo grado.

Il primo motivo di doglianza, relativo alla presunta violazione o falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, delle disposizioni di cui agli artt. 63 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. appare del tutto infondato, per le ragioni di seguito enunciate.

A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato dalla peculiare inversione delle posizioni processuali formali e sostanziali delle parti, nell'ambito del quale il giudice è tenuto ad operare un vaglio della pretesa creditoria vantata dall'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale, nei confronti dell'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, e dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi posti da tale ultimo soggetto a base dell'opposizione (Trib. Bari, sez. I, 22 marzo 2012, n. 1038; Trib. Catanzaro, 30 maggio 2011).

In particolare, la valutazione, ora per allora, della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo è, dunque, aliena alla cognizione giudiziale dell'opposizione, dovendo il giudice valutare se, all'atto della pronuncia della sentenza, la pretesa creditoria sia corroborata da adeguata evidenza probatoria sulla base della documentazione versata in atti, entro i termini delle preclusioni processuali e, ove necessario, delle

9

testimonianze assunte. Ne deriva, pertanto che, non competendo al giudice dell'opposizione la valutazione del rispetto, da parte dell'autorità emittente, delle condizioni enucleate dagli artt. 63 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c., il primo motivo di opposizione risulta infondato.

Venendo al secondo motivo di opposizione si evidenzia come, effettivamente, l'emissione del decreto ingiuntivo sia avvenuta sulla base della sola delibera assembleare del 18/03/2009 (doc. 1 fascicolo monitorio), nella quale l'assemblea condominiale deliberava l'esecuzione dei lavori di rifacimento completo della facciata condominiale stabilendo di dare mandato all'amministratore e ad alcuni condomini per la definizione dei costi, delle modalità di pagamento e dei termini di esecuzione, e di un bilancio preventivo (doc. 2 fascicolo monitorio), contenente la ripartizione degli oneri per l'esecuzione dei lavori de quibus, di cui tuttavia non risultava alcuna approvazione in sede assembleare.

Cionondimeno, la pretesa creditoria dell'odierno opposto deve ritenersi fondata, posto che in corso di giudizio di opposizione è stata depositata successiva delibera assembleare, adottata in data 10/03/2011, a mezzo della quale il condominio approvava il consuntivo dei lavori straordinari 2009/2011 ed il relativo riparto (doc. 5 fascicolo parte opposta), con ciò ratificando l'operato dell'amministratore e conferendo legittimazione postuma alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria, stante l'esatta corrispondenza tra l'importo ingiunto e quello oggetto del riparto successivamente approvato.

G

Si osserva, sul punto, come in tema di esazione del credito per spese straordinarie di cui è gravato il singolo condomino, non possa prescindersi dalla delibera assembleare di approvazione del piano di ripartizione (Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2005, n. 27292), con l'ovvia constatazione che se all'atto della opposizione a decreto ingiuntivo non vi era prova certa del credito dell'opposta – non essendo sufficienti le risultanze delle prove testimoniali assunte, stante l'infungibilità della prova documentale della delibera approvativa-, tale prova può dirsi sopravvenuta in corso di giudizio di opposizione e prima della sua definizione, a seguito dell'approvazione della delibera del 10/03/2011.

115

Ciò, se da un lato comporta la formazione di prova della sussistenza del credito, non avendo l'opponente mosso alcuna doglianza in punto di maturazione di preclusioni processuali e di violazione del principio del contraddittorio e di parità delle armi e, conseguentemente, l'infondatezza nel merito del secondo motivo di doglianza, non può dall'altro non valorizzarsi in sede di ripartizione delle spese di lite, in accoglimento del quinto motivo di doglianza.

L'aprioristica fondatezza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che venga in corso di causa paralizzata dalla postuma formazione di un titolo configurante prova piena del credito azionato in sede monitoria, configura, ad avviso del giudicante, quei gravi motivi di compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di opposizione. Conformemente, le spese andranno compensate anche nel giudizio di appello, stante la limitatezza

delle doglianze accolte rispetto a quelle mosse alla pronuncia oggetto di gravame.

P. Q. M.

- accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla ripartizione delle spese
 di giudizio di primo grado e, per l'effetto, dispone l'integrale
 compensazione delle spese del relativo giudizio;
- spese del giudizio di appello compensate.

Desio, 06/02/2013

IL FUNZIONARIO SINDIZIARIO
Franca D'ANRIA

DESIGN

B FEB 2013

Prot.

IL FUNZIONATO GRUDZIARIO
France VALRIA